

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 35

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
80143 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Modifica Istruzioni Operative n. 18 del 30 marzo 2020.

In riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione UE n. 501/2020 e dal Decreto MIPAAF n.5158 del 13 maggio 2020, in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2020, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni Operative n. 18 del 30 marzo 2020:

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di

avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati (di cui al par. 8.2 delle IO n. 18 del 30 marzo 2020).

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501 del 6 aprile 2020 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sono modificati come di seguito riportato:

7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019, ai sensi dell'art. 1 del Reg. 2019/766 e dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 giugno 2020**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2020**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2020** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **30 giugno 2020** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2020**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2020** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

11 Controlli di ammissibilità

Il Reg. (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020, dispone che gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

- **aziende non selezionate a campione**
il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- **aziende facenti parte del campione**
l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Alle aziende, qualora autorizzato dalla ADG, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un acconto fino all'85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.



Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli

AGEA - ORPUM - Prot. uscita N.0033169 del 14/05/2020

ALLEGATI

2 Allegato 2 – Elenco dei prodotti

Aggiornato l'elenco dei prodotti con l'inserimento della destinazione 002 da foraggio alle occupazioni del suolo di seguito indicati:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE
263	FESTUCA INDURITA	002	DA FORAGGIO	000		000	
264	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	002	DA FORAGGIO	000		000	
359	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
360	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
361	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
362	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
363	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	002	DA FORAGGIO	000		000	

Aggiornato l'elenco dei prodotti con l'inserimento delle seguenti varietà di seguito riportate:

Cod. Occupazione del suolo	Cod. Destinazione	Cod. Uso	Cod. Qualità	Nome varietà	COD. VARIETA'	VERSIONE DI INSERIMENTO	Nuova varietà (N) o varietà esistente associata a altri usi (VE)
002	011	000	000	NONNO MARIANO	419	2020-versione 3.0	N
002	011	000	000	BARONIO	420	2020-versione 3.0	N
362	002	000	000	IRIS	001	2020-versione 3.0	VE
361	002	000	000	ARDENNA	001	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	ARPA	001	2020-versione 3.0	VE

359	002	000	000	COCHISE	002	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	LARA	003	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	MARKSMAN	004	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	MISS KETTY	005	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	PALMA	006	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	SAMANTHA	007	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	SOUTHERN CHOICE	008	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	STARLETT	009	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	CLEOPATRA	010	2020-versione 3.0	VE